



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 177 DEL 18 gennaio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 16-17 gennaio 2010 - Prima giornata ritorno

Atalanta-Lazio 3-0
Bari-Internazionale 2-2
Cagliari-Livorno 3-0
Chievo Verona-Juventus 1-0
Fiorentina-Bologna 1-2
Milan-Siena 4-0
Napoli-Palermo 0-0
Parma-Udinese 0-0
Roma-Genoa 3-0
Sampdoria-Catania 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 gennaio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 16-17 gennaio 2010 - Prima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. MILAN

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Milan-Siena sostenitori della Soc. Milan accendevano due fumogeni e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Catania sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano tre fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;

considerato che un sostenitore della Soc. Napoli, nel corso del primo tempo, indirizzava un fascio di luce laser sul volto di un calciatore avversario durante l'esecuzione di un calcio di rigore e che la stessa apparecchiatura veniva utilizzata nei confronti dell'Arbitro alla fine della gara;

preso atto che la Società ha adottato ed attuato un efficace modello organizzativo individuando, mediante l'utilizzazione di riprese televisive a circuito chiuso, il responsabile di tale deplorabile comportamento, che veniva affidato dagli stewards alle forze dell'ordine;

visto l'art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di €20.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, rivolto cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore tesserato per altra Società; per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, disturbato il portiere della squadra avversaria mediante l'utilizzo di una apparecchiatura laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della gara ed al 35° del primo tempo, disturbato calciatori in campo mediante l'utilizzo di una apparecchiatura laser; per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due bengala e fatto esplodere due petardi, lanciando altro petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e dissuasivi.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere tre petardi nel proprio settore e lanciandone un altro nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso tre fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CURCI Gianluca (Siena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

GALLOPPA Daniele (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.500,00

MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAVANI Edinson (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

LANZAFAME Davide (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LEDESMA Pablo Martin (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

MUDINGAYI Gaby (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

QUAGLIARELLA Fabio (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

RADU Stefan Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RINAUDO Leandro (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZACCARDO Cristian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MUSLERA Nestor (Lazio)

ZEBINA Jonathan (Juventus)

PRIMA SANZIONE

DE LUCIA Alfonso (Livorno)
DE SANCTIS Morgan (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BOVO Cesare (Palermo)
ROSI Alejandro (Siena)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BARONIO Roberto (Lazio)
LUCARELLI Cristiano (Livorno)
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)
SILVESTRE Matias Augustin (Catania)
YEPES Mario (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

BIANCO Paolo (Atalanta)
BUSCE' Antonio (Bologna)
DI NATALE Antonio (Udinese)
GUARENTE Tiberio (Atalanta)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
MIGLIACCIO Giulio (Palermo)
PADOIN Simone (Atalanta)
POLI Andrea (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BASTA Dusan (Udinese)
BIONDINI Davide (Cagliari)
CAPELLI Daniele (Atalanta)
NOCERINO Antonio (Palermo)
ROSSI Marco (Sampdoria)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese)

SECONDA SANZIONE

ARIATTI Luca (Chievo Verona)
BONUCCI Leonardo (Bari)
CAPUCHO NEVES Jedaias (Cagliari)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
FLOCCARI Sergio (Lazio)
PADALINO Marco (Sampdoria)

PARISI Alessandro (Bari)
PAROLA Andrea (Cagliari)
RICCHIUTI Adrian (Catania)

PRIMA SANZIONE

BELMONTE Nicola (Bari)
GRANOCHE Louro Pablo (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €500,00

DONI Cristiano (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

MACCARONE Massimo (Siena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 GENNAIO 2010 ED AMMENDA DI €5.000,00

ORIALI Gabriele (Internazionale): per avere, al 29° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 GENNAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta